

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDICE

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

	PAG.
SACCONI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle regioni (1890);	
Senatori DE' COCCI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (approvata dal Senato) (2384) . . .	183
PRESIDENTE	183, 185, 187, 196, 197
BRINI	197
LAFORGIA	185, 187, 196, 197
MORO	197

La seduta comincia alle 10,20.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Sacconi ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle regioni (1890); senatori de' Cocci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (Approvata dal Senato) (2384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sacconi, Forte Francesco, Laganga, Servadei, Spini, Ferrari Marte: « Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

delle relative funzioni alle regioni»; dei senatori de' Cocci, Gualtieri, Conti Perini, Forma, Vettori, Fracassi, Santalco, Amadeo, Bombardieri, Dal Falco, Della Porta, Patriarca, Triglia, Berlanda, Lapenta, Di Lembo, Ferrara Nicola, Busseti, Caccioli, Tonutti, Cerami, Sica, Del Nero, Saporito, Miroglio, Lombardi, Del Ponte, Pavan, Vitalone, Giacometti; Novellini, Spano, Petronio, Fontanari: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste», già approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1981.

Su questi provvedimenti riferirò io stesso.

Comunico che non sono ancora pervenuti alla Commissione i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio; di conseguenza, oggi potremo procedere solo nella discussione sulle linee generali.

Il testo che viene dal Senato è il frutto dell'unificazione di due proposte, una d'iniziativa del senatore de' Cocci e l'altra del senatore Novellini. Passo senz'altro all'esposizione generale del testo invariato dal Senato, riservandomi di fare brevi considerazioni sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Sacconi.

Il provvedimento in questione è abbastanza importante poiché non dispone solo una semplice proroga o un miglioramento tecnico della cosiddetta legge Minnocci, bensì amplia i compiti dei consorzi costituiti tra piccole e medie imprese, recando modifiche sostanziali alla normativa vigente.

In particolare si prevede la possibilità di costituire consorzi misti tra le imprese, di cui alla prima parte del provvedimento ed enti pubblici aventi finalità di natura complessa che vanno dalla ricerca scientifica all'uso del territorio e relative infrastrutture degli edifici e servizi in comune. Si introducono, inoltre, competenze regionali nel campo dei finanziamenti e degli interventi diretti, di modo che possiamo dire che ci troviamo di fronte ad

una estensione della normativa vigente nel duplice senso orizzontale (relativamente ai soggetti e alla materia) e verticale (nel senso che si includono competenze regionali in aggiunta a quelle dello Stato).

Sottolineo quest'ultimo punto poiché l'essenza della proposta di legge Sacconi ed altri (che reca anche la mia firma) era quella di individuare le competenze regionali; questo è, appunto, un elemento che viene introdotto nel testo del Senato.

Ciò premesso, penso che sia utile passare direttamente all'esposizione dell'articolo del progetto di legge n. 2384 (che affronterò, in alcuni punti, agli altri testi ed in particolare con la «legge Minnocci»).

Raccomando alla Commissione l'approvazione del testo in esame, anche perché altre questioni affrontate dalla proposta di legge Sacconi ed altri potranno trovare sistemazione in occasione del riesame di altri provvedimenti già assegnati alla Commissione.

A mio avviso ci troviamo di fronte ad un testo ben elaborato, anche dal punto di vista strutturale. Se consideriamo poi l'urgenza con cui va completata la manovra finanziaria per dotare le piccole e medie imprese di strumenti alternativi, nell'ambito del credito, e per un'azione di sostegno all'esportazione e di promozione delle attività internazionali, possiamo rilevare — come ho già detto — l'importanza dell'approvazione del testo medesimo, anche in relazione a proposte di legge presentate da me per la parte fiscale e riguardanti la piccola industria, e dall'onorevole Citaristi per la parte creditizia e di altra natura. Pertanto, la proposta conclusiva, di cui anticipo l'indicazione affinché si possa cogliere il senso generale della esposizione, non comporta minimamente la rinuncia ad alcuni principi, ma consente di mettere dei punti fermi proprio per affermare meglio la linea che siamo intenzionati a seguire.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 2384, in cui si dà la definizione dei consorzi e delle società consortili, non presenta sostanziali variazioni rispetto alla legge Minnocci ed al progetto de' Cocci.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

Il primo comma è del seguente tenore: « I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge ».

Il secondo comma stabilisce l'ammissione ai benefici anche dei consorzi artigiani.

Pertanto, i destinatari della prima parte del provvedimento, rimasta invariata nella forma rispetto alla precedente normativa, sono i consorzi fra piccole imprese, in senso tecnico, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i consorzi misti fra imprese dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i consorzi fra sole imprese artigiane.

Vi è quindi una pluralità di soggetti che può godere dei benefici previsti dal provvedimento. Anche per quanto riguarda la forma giuridica dei soggetti consorziati, abbiamo due tipologie: la forma associativa consortile ordinaria e quella consortile cooperativa, qualsiasi forma voglia raffigurare questa misteriosa espressione giuridica.

Richiamo l'attenzione della Commissione su questo punto: in realtà la definizione contenuta nell'articolo 1 subisce una modifica sostanziale, al di là dell'identità formale del testo, perché la definizione di piccole e medie imprese viene radicalmente innovata in senso positivo in uno degli articoli successivi.

Passo all'articolo 2. Il primo comma, invariato rispetto alla legge Minnocci e al progetto de' Cocci, è del seguente tenore: « I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese ».

Il secondo comma suona così: « La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale consortile ».

Nel testo Minnocci e de' Cocci si prevede la parola: « sociale » anziché: « consortile ». Credo sia una imperfezione tecnica, perché evidentemente non ha senso immaginare che non si possa superare la quota del proprio capitale per il 20 per cento. È chiaro che si tratta di capitale consortile. La precisazione può essere utile perché effettivamente il consorzio non è una società. Pertanto, questo miglioramento tecnico dal punto di vista sostanziale nulla aggiunge al testo, ma precisa il pensiero del legislatore.

LAFORGIA. Il consorzio non è una società, ma può anche esserlo.

PRESIDENTE. Non è necessariamente solo società. Mi corregga il sottosegretario se sbaglio. Si capisce che il legislatore intendeva riferirsi a tutti i consorzi, e ciò in base alla *ratio* del primo comma. L'interprete doveva applicare la cosiddetta interpretazione estensiva, ma di carattere logico. Infatti, il termine era improprio, ma non vi è dubbio che ci si riferiva a tutti i tipi di consorzi, anche a quelli che non fossero società.

Il terzo comma, che è nuovo, recita: « Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi società consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati ».

La novità deriva dal fatto che la seconda parte del provvedimento, dall'articolo 17 in poi, si occupa di consorzi aventi finalità diverse da quelle previste nella prima parte, che comprende anche gli enti pubblici. Pertanto, questa innovazione non si applica a tutti gli ambiti di attività dei consorzi, ma solo a quelle particolari attività per le quali si sono inseriti nuovi articoli e impostazioni. In sostanza, abbiamo due tipi di consorzi: ordinari e misti. Ai primi si applicano le norme che tratterò adesso, ai secondi quelle che dirò in seguito.

L'articolo 3, che ho richiamato in precedenza quando ho detto che si innova nella definizione dei destinatari della norma

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

in quanto vi è una nuova e migliore definizione delle piccole e medie imprese che possono far parte dei consorzi, recita: « Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale ».

I requisiti di cui si tratta sono determinati dal CIPI. Oggi questo comitato dà una definizione dei requisiti con un tetto di 6 miliardi e 300 milioni di addetti, mentre prima il tetto era di 3 miliardi e 300 milioni di persone. Vi è una innovazione metodologica sostanziale, perché nella legge Minnocci e nei progetti de' Cocci e Sacconi, tranne la proposta Novellini, si indicano parametri quantitativi specifici. Oggi si fa rinvio alla definizione unitaria globale che dà il CIPI. Tale comitato, ai sensi della lettera f) della legge n. 675 del 1977, provvede « a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge ».

Pertanto, il CIPI in futuro potrà dare via via, in maniera flessibile, un'altra impostazione. Sottolineo questo aspetto perché, in parecchi convegni della piccola industria indetti dalla CONFAPI, ho più volte sostenuto senza ottenere alcun risultato, tranne l'aggiunta della parola: « anche », che la definizione della piccola impresa non dovrebbe darsi in termini di addetti o di capitale, bensì di valore aggiunto, concetto comprensivo sia dell'importanza del fattore lavoro sia di quella del fattore capitale in maniera sintetica, e quindi non con due parametri che vanno assommati in modi che potrebbero essere complessi e opinabili. È il sistema migliore, perché tiene conto non solo del numero degli addetti, ma anche del valore aggiunto, quindi tiene conto, per quanto riguarda il capitale, non solo del

suo ammontare, ma essenzialmente anche del suo rendimento; si tratta di un miglioramento del concetto in questione.

Quando sostenevo questa tesi, qualche anno fa, mi trovavo di fronte all'obiezione che il valore aggiunto è un concetto economico, ma non aziendale; oggi, a vari anni di distanza, si può tranquillamente affermare che si tratta di un concetto aziendale, oltre che economico, anche fiscalmente certo.

Il termine « anche » riflette l'elaborazione del provvedimento e la riflessione che si è venuta maturando (CONFAPI in particolare, piccole imprese in generale), relativamente al fatto che i requisiti non debbono essere necessariamente questi due, ma possono essere anche altri.

La dizione « esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale », merita di essere sottolineata. È ben noto il fatto che le piccole imprese, molte volte, vengono aggirate per quanto riguarda lo utilizzo e il beneficio della legge, da imprese di maggiori dimensioni che si presentano frazionate, anche se effettivamente sono un unico gruppo (è particolarmente noto il caso SIR-Sardegna). Per evitare questi inconvenienti la clausola richiamata rappresenta quindi un'efficace salvaguardia.

L'articolo 4, che recita: « I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto », non è innovativo rispetto alla vigente normativa, ma acquista una maggiore importanza perché meglio formulato. L'articolo 5 nel primo comma, che riguarda la perdita dei requisiti, si presenta innovativo rispetto alla « legge Minnocci ». Desidero sottolineare il secondo comma, che recita: « La revoca sarà parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di 90 giorni, tali imprese non siano

VIII LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento». In precedenza si poteva immaginare che tale ipotesi costituisse automaticamente motivo di perdita dei requisiti, ma non era specificato. Adesso vi sono due ipotesi: quella in cui vi è perdita dei requisiti per cui si può concedere la revoca in un termine di sei mesi (anzi, si deve concedere in questo termine) per essere ammessi ai requisiti medesimi, e quella, invece, in cui si recede per una espressa manifestazione di volontà. In quest'ultimo caso non vi è il termine di sei mesi ma semplicemente la possibilità di far subentrare altre imprese, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Vorrei sottolineare che ci troviamo di fronte ad un perfezionamento; infatti finora la perdita dei requisiti comportava immediatamente l'uscita dell'impresa dal consorzio, mentre adesso ci si potrà regolare secondo la normativa di cui al citato articolo 5.

Sull'articolo 6 vi sono numerose modifiche tendenti a dilatare il campo di attività dei consorzi rispetto a quello tradizionale della « legge Minnocci ».

In linea generale si può affermare che il progetto di legge de' Cocci ricalca il vecchio testo, mentre il progetto Novellini contiene una estensione di interventi.

Questa estensione (che nel testo della proposta di legge n. 2384 si presenta in modo più organico rispetto ai testi Novellini ed altri, Sacconi ed altri e de' Cocci ed altri) riguarda essenzialmente il settore relativo all'acquisto di beni strumentali e quello relativo all'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso. Si tratta di due elementi di attività che riguardano il campo dei beni di investimento, mentre il fulcro dei compiti dei consorzi - e quindi il finanziamento agevolato degli stessi - era costituito dalle materie prime, dalla promozione di attività di vendita, dai programmi di ricerca (ma in misura inferiore rispetto ad oggi),

dalla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri, dalla prestazione di assistenza e consulenza tecnica, dalla creazione di marchi di qualità, dalla gestione di centri meccanografici e contabili, dall'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate.

Bisogna dire che quest'ultimo punto (acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate) incontrava ostacoli per la figura dei consorzi misti, che ora è prevista; e che, invece, l'attuale lettera o) recita: « l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la presentazione di garanzie mutualistiche ». Così, si è dato vita ai consorzi di garanzia fidi con importanti sviluppi. Qui vi è una possibile competenza delle regioni. Tra l'altro, bisogna tener presenti la legge-quadro sull'artigianato e l'intervento dello Stato, che ha ostacolato la concessione di contributi regionali in questo settore.

LAFORGIA. Ciò è superato.

PRESIDENTE. Cito questo aspetto perché si può considerare, in futuro, l'esigenza di approvare una normativa per l'ampio sviluppo assunto dal fenomeno.

Data la vastità del tema, metterò a disposizione dei commissari una mia relazione svolta ad un convegno promosso dal più importante consorzio italiano, il Provox di Varese, incluso nel consorzio Federelexport, nella quale sono contenuti i dati relativi all'enorme sviluppo dei consorzi in questo periodo.

Non credo si possa affermare che tale sviluppo sia dovuto esclusivamente o fondamentalmente alle agevolazioni perché queste sono modeste, bensì allo spirito associativo, alla capacità imprenditoriale e al fatto che un minimo di legislazione (la parte giuridica più di quella agevolativa) ha consentito di dar vita a queste forme associative e, quindi, di procedere con una combinazione molto importante tra l'elemento delle piccole dimensioni delle imprese e quello proprio delle medie e grandi dimensioni, dei servizi di *marketing*, con particolare riguardo al com-

mercio internazionale, sia per i consorzi specializzati sia per quelli misti, che costituiscono una interessante figura che dimostra come i servizi comuni possono anche avere il concetto dell'abbattimento dei costi generali, oltre a quello della specializzazione riguardo ai settori delle attività interessate. Ma oggi ci troviamo di fronte ad un salto di qualità dei consorzi. Considerato che ad essi viene attribuita anche la possibilità di acquistare beni strumentali e costruire magazzini o centri per il commercio all'ingrosso, è evidente che ciò comporterà problemi di gestione comune, formule di *leasing* e altri interventi di questa natura, perché si tratta di beni acquisiti dal consorzio e non da singole imprese. Ma in questo modo il consorzio passa da aspetti finanziari e commerciali ad aspetti più propri del settore dei beni di investimento.

L'articolo 7 sulle agevolazioni tributarie, molto importante e nuovo rispetto al progetto de' Cocci e alle altre norme di legge, è del seguente tenore: « Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge » (il legislatore usa l'endiadi « dei consorzi e delle società consortili » per venire incontro alla preoccupazione che vi siano consorzi che non sono società) « non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

« A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio ».

In precedenza la normativa consisteva nel detrarre i contributi dei membri associati ai consorzi dalla propria imposizione. Questa detrazione in parte poteva configurarsi come detrazione per spese e in parte come anticipo per investimenti, perché il consorzio ha compiti misti: attività tipicamente di gestione e attività tipicamente di investimento; però alcuni investimenti sono immateriali e per questi è consentito l'ammortamento nel primo anno.

Oggi ci troviamo di fronte ad una impostazione ben differente: il consorzio come tale e il suo utile reinvestito non vengono tassati. Ciò consente al consorzio di autofinanziarsi e di crescere, di avere una sua consistenza al di là dei singoli associati, di configurarsi come un'operazione che diventa permanente anziché, come poteva essere in passato, come un mezzo per ottenere per un certo periodo utili comuni che venivano distribuiti sciogliendo il consorzio stesso. Questo esonero di utili doveva essere condizionato all'accantonamento con reinvestimenti da eseguire entro due anni perché, se non si fosse prevista una cautela di questo genere, sarebbe stato possibile per i soci ottenere gli utili dai consorzi in esenzione mediante lo scioglimento del consorzio o anche il recesso dallo stesso con la ripartizione degli utili. Naturalmente si poteva configurare una norma sotto questo profilo, e la si è voluta includere in maniera più semplice e corretta dal punto di vista delle finalità. Il consorzio in certi casi, potendo dare utili notevoli ai suoi soci, che non hanno vedute molto ampie, potrebbe portare i soldi in banca e investirli in titoli: ad esempio, in obbligazioni tedesche che sono meno soggette al deprezzamento. Invece qui l'esonero viene consentito soltanto per coloro che fanno investimenti reali. Pertanto, vi è un collegamento più stretto con un'attività di investimenti intesa nel senso di una accumulazione di materiali tecnici o immateriali, e non con un'attività di investimenti intesa nel senso finanziario e che, entro certi limiti, si potrebbe ritenere come un mezzo per dare ai consorzi una loro consistenza.

Tengo a sottolineare che anche se il consorzio, in ipotesi, reinvestisse gli utili in obbligazioni tedesche o altro, non è che potrebbe necessariamente fare un'operazione patrimoniale avulsa dai fini del consorzio, ma potrebbe irrobustirsi ed esercitare meglio certe sue funzioni di garanzia creditizia per i consorziati. Quindi, la crescita finanziaria del consorzio sotto qualche profilo potrebbe giustificare una agevolazione gravida, per altro, di varie

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

complicazioni e conseguenze non tutte controllabili sul terreno di una speculazione finanziaria, nel senso tecnico della parola. Qui, invece, non si tratta del realizzo di guadagni di capitale mediante lo strumento dei consorzi, ma degli investimenti fissi o delle iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

Siccome tra le finalità dei consorzi vi sono anche quelle relative allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali: (lettera *g*) dell'articolo 6 al controllo qualitativo e alla prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate (lettera *l*) alla creazione di marchi di qualità ed al coordinamento della produzione degli associati (lettera *m*), è abbastanza evidente come i beni immateriali (marchi, brevetti, *know-how*) potrebbero rientrare negli investimenti che vengono esonerati ai fini di questa norma tributaria.

Come dicevo prima, si tratta di una norma che va vista assieme a quella sul divieto della distribuzione dell'utile. Gli utili del consorzio si possono ottenere solo se si recede dal consorzio medesimo; però gli utili per i quali vi sono agevolazioni tributarie sono solo quelli che vengono reinvestiti nei beni in questione.

L'articolo 8 è di nuova concezione e va inquadrato nella tematica relativa alle direttive comunitarie. In particolare tale articolo, che recita: « I servizi resi dai consorzi, di cui all'articolo 13, alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni », mette al di fuori del campo della tassazione, le imposte di valore aggiunto previste in Italia.

Si tratta di una normativa che ha alcuni vantaggi e, al contempo, alcuni inconvenienti dal punto di vista del regime dell'imposta sul valore aggiunto.

I consorzi di cui all'articolo 13 sono quelli che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle

imprese consorziate e l'importazione di materie prime da utilizzarsi nell'ambito delle imprese stesse.

Per questi consorzi, che hanno una situazione particolare, viene stabilita l'esenzione dall'IVA (non così per tutti gli altri che formano la grande maggioranza dei consorzi).

Vorrei sottolineare come questa norma, in realtà, diventi facoltativa per il contribuente. I consorzi si trovano di fronte a due scelte: se vogliono usufruire del beneficio di non essere tassati sull'entrata, adottano la tipologia di consorzio, di cui all'articolo 13; se invece preferiscono detrarre le spese, faranno in modo di non avere come scopo sociale l'esclusiva esportazione di prodotti e ne aggiungeranno qualcun altro.

L'articolo 8, dal punto di vista pratico, si presenta, quindi, come normativa di regime opzionale a cui si accede se interessa avere una certa veste giuridica.

Per quanto riguarda la parte relativa alle agevolazioni creditizie ci troviamo di fronte ad un certo numero di modifiche. L'articolo 9, al primo comma, si limita a definire l'importo per il quale saranno concessi, dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i finanziamenti in questione; tale normativa estende l'importo da mezzo miliardo ad 1 miliardo di lire.

Questa norma è più flessibile di quella attualmente in vigore poiché recita: « tale importo può essere modificato con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ». Cioè, non sarà necessaria un'altra legge per modificare l'importo in questione.

Il secondo comma dell'articolo 9 recita: « Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovrà superare i 10 anni ».

Vi sono poi altre innovazioni recate dal terzo e dal quarto comma di detto articolo, che recitano: « Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalità del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Qualora il programma di attività consortile comporti esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali ai sensi del comma precedente, l'importo massimo del finanziamento non dovrà superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di 5 anni. Tale importo può essere modificato con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI ». Come vedete, abbiamo due diversi regimi: un finanziamento nei limiti del 50 per cento della spesa globale, anche per le spese destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, eccetera. Qualora il programma sia concentrato negli investimenti immateriali, si consente di arrivare al 70 per cento, non superando l'importo di 500 milioni, per il quale però vi è la solita clausola di flessibilità mediante la delibera del CIPI.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 9 sono nuovi rispetto alla proposta de' Cocci ed altri.

Il quinto comma recita così: « Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento è concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso ».

Il sesto e ultimo comma suona così: « Nei territori di cui all'articolo 1 del te-

sto unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della società consortile ».

Qui si introduce l'istituto del prefinanziamento che è molto importante in relazione ad un duplice aspetto: temporale e di eventuale indisponibilità materiale del credito da parte degli istituti di credito agevolato, per cui con il prefinanziamento in sostanza, tramite operazioni bancarie, si riesce ad anticipare il beneficio. Pertanto, ammettendo il prefinanziamento, per altro solo per gli istituti di credito di cui al primo comma e non anche per gli altri (questa è una norma che si potrà concepire al di fuori dell'attuale testo), si riesce ad anticipare i tempi del finanziamento. È anche degno di nota che tale beneficio viene condizionato al fatto che vi sia un *fifty-fifty*, e cioè che metà del finanziamento sia realizzata con mezzi propri.

Pertanto, per il consorzio il prefinanziamento non è un modo puro e semplice per disinteressarsi dei problemi finanziari, ma è uno stimolo all'autofinanziamento, ed è concesso « a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento è concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso ». Ripeto che vi è un regime *fifty-fifty*, vale a dire che tanto è il finanziamento con mezzi propri, tanto è il finanziamento consentito mediante il prefinanziamento, ed è tale rispetto a ciò che si vuole finanziare, perché per il resto si può anche non finanziare nulla.

Considerando che i consorzi si sono sviluppati sinora di più nel nord, e cioè nella parte più industrializzata del paese, e meno nel Mezzogiorno d'Italia, anche presumibilmente per difficoltà di crescita nella raccolta e nel conferimento di mezzi propri, si prevede una estensione delle agevolazioni ai consorzi situati nel meridione.

Sempre in ordine all'articolo 9, desidero sottolineare che la norma che mi interessava, secondo cui i prefinanziamenti

VIII LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

possono beneficiare delle agevolazioni previste anche quando siano erogati da istituti diversi da quelli abilitati al finanziamento, e cioè gli istituti di credito di cui al primo comma, non è necessario che venga introdotta nel testo perché, in sede di legge finanziaria, abbiamo notato che una norma, purtroppo ritirata dal ministro Andreatta (non capisco perché si ritirino le norme migliori), consentiva che qualsiasi finanziamento si potesse appoggiare ad un istituto diverso da quelli a ciò preposti. Pertanto, anche considerando il parere che abbiamo espresso sul bilancio del Ministero dell'industria, proprio in relazione ai mezzi di finanziamento, non credo sia necessario modificare il testo; anzi, sarebbe inutile perché questo principio si dovrebbe applicare a molte altre leggi, ed è meglio cercare di uccidere tante prede con una palla sola, anziché consumarle una alla volta, considerando l'estrema lentezza della caccia parlamentare che finisce col raggiungere risultati molto più scarsi.

L'articolo 10 prevede modificazioni notevoli che si estendono a tutto il campo di applicazione dell'articolo 9, anche su quella parte che è rimasta invariata dal punto di vista dell'oggetto del finanziamento, e cioè gli investimenti fissi, e dei soggetti del finanziamento, vale a dire gli istituti di credito a medio termine. Infatti, si modifica il sistema del concorso dello Stato agli interessi che nel progetto de' Cocci e in quello Sacconi viene stabilito secondo misure fisse, più o meno elevate secondo il periodo in cui i provvedimenti sono stati presentati. Così, man mano che il tasso di interesse aumentava, la proposta di misura fissa di intervento sul tasso di interesse veniva aumentata dai proponenti, e in prevalenza si proponeva un 6 per cento di agevolazione, come nella vecchia legge, per il centro-nord e un 10 per cento per il sud.

Ora, invece, vi è una norma costruita con una tecnica diversa. Infatti, nel primo comma dell'articolo 10 si dice: « L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie pre-

viste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (sono gli istituti di credito abilitati alla concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge) « allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento ».

Pertanto, non si prevede una integrazione del tasso di interesse in misura fissa, ma in misura percentuale rispetto al tasso di riferimento. Se quest'ultimo fosse stato, come credo sia stato fino all'altro ieri, del 19 per cento, l'integrazione sarebbe consistita nel 40 per cento del 19 per cento, quindi grosso modo un 8 per cento scarso, e cioè un poco più del 6 per cento. Se il tasso di riferimento verrà aumentato, come ci si augura non per il gusto che venga aumentato il tasso di interesse, ma per l'esigenza che il tasso di riferimento si avvicini maggiormente al tasso di interesse, è chiaro che la percentuale subirà automaticamente un aumento in valore assoluto. È una norma positiva anche se la legislazione non è ancora adeguata. Occorrono però azioni che ritengo possano essere puramente amministrative.

Il secondo comma dell'articolo 10 recita: « Per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento ».

L'ultimo comma recita: « Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ». Per la verità questo decreto consente di determinare un tasso di riferimento in maniera meno burocratica e più vicina alle regole generali del mercato di

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

quanto oggi avvenga con gli attuali tipi di determinazione del tasso di riferimento.

Tale norma stabilisce che il tasso di riferimento è fissato con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Qualora il tasso di riferimento, per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro, dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento di quella inizialmente stabilita, il ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli (al tasso di riferimento del 19 per cento, il tasso di interesse secondario è molto elevato perché è limitato il credito a causa della scarsità di denaro).

In situazioni di questo genere accade che la differenza tra tasso di riferimento e tasso di interesse crea problemi perché il tasso di riferimento non è realistico (e si blocca al meccanismo di cui all'articolo 10). Succede allora che il Mediocredito centrale deve porre gli istituti abilitati in condizioni di praticare i finanziamenti ad un tasso pari al 60 per cento di quello di riferimento (integrandolo del 40 per cento, che spetta al Mediocredito); se l'aumento è addirittura al di fuori del tasso di riferimento, ne deriva che l'IMI, e gli altri istituti, si bloccano.

Debbo aggiungere che questi sfasamenti si esercitano verso il basso: quando si riduce l'interesse primario, il tasso di riferimento rimane in alto; a quel punto conviene fare prestiti agevolati, perché viene integrata la differenza non rispetto al tasso di mercato, ma rispetto a quello di riferimento, che è più alto. Quindi l'istituto di credito che fa queste operazioni ottiene un buon margine.

In sostanza non si tratta di proporre modifiche legislative bensì di invitare il Governo ad applicare la legge così come si presenta.

I commi quarto e quinto dell'articolo 10 sono invariati rispetto al testo precedente.

L'articolo 11 stabilisce che l'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa. È ovvio che i soldi giacenti per effetto delle vecchie leggi debbono poter essere utilizzati di nuovo.

L'articolo 12, che è parzialmente innovativo, recita: « I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui ». Il secondo comma è del seguente tenore: « Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilità stanziare per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 », che è la nota legge di riconversione industriale.

La norma è nuova rispetto al progetto de' Cocci, ma non lo è interamente rispetto all'articolo 19 della legge n. 675 del 1977 che, al primo comma, recita: « Ai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

Nell'articolo 12 della proposta di legge n. 2384 si è stabilito un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui. Nulla si dice sull'intervento regionale; pertanto, possiamo ritenere che il legislatore acconsenta in quanto tace. Del resto, la competenza regionale aggiuntiva non è esclusa dalla norma ed esiste, per espressa disposizione del legislatore, una competenza regionale nel campo dell'artigianato che giustificerebbe ampiamente questi interventi, essendo i consorzi o esclusivamente artigiani o misti, anche sulla base di un esplicito titolo legislativo. Ad ogni modo, questa tematica dovrebbe essere disciplinata meglio, prevedendo competenze aggiuntive delle regioni nel campo del credito per piccole e medie imprese e artigiane.

Mi sembra che questo argomento, contemplato nel progetto Sacconi e Forte e parzialmente accolto qui, meriti una sistemazione organica in un'altra sede, al di là delle tematiche specifiche dei consorzi e di quelli di garanzia fidi in genere perché, per quanto riguarda il fondo di riconversione tecnologica della legge n. 675, emerge una possibile competenza regionale su cui dovremmo riflettere.

Il titolo IV (consorzi per il commercio estero) comprende gli articoli dal 13 al 16.

L'articolo 13, che ho già commentato ma solo ai fini fiscali, prevede la possibilità di concedere contributi finanziari annuali, purché non siano volti a sovvenzionare l'esportazione. Questa è una vecchia norma, e ricordo che le norme essenziali sui consorzi nacquero tutte con questo spirito. Vi è invece una modifica quantitativa del contributo nei commi successivi. Leggerò il terzo, quarto e quinto comma confrontandoli con la vecchia legge e con il progetto de' Cocci.

Nel terzo si dice: « Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni ». In precedenza il limite era di 50 milioni.

Il quarto comma, che è nuovo, recita: « Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni ».

Il quinto è del seguente tenore: « Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento ».

Tale norma è nuova rispetto alla legge Minnocci, ma non rispetto al progetto de' Cocci.

Il provvedimento contiene, agli articoli successivi, norme procedurali. Una innovazione, anche rispetto al progetto de' Cocci, è contenuta nell'articolo 14 che prevede speciali agevolazioni per certi tipi di attività che non sono cumulabili con le precedenti, a differenza di quanto si è considerato finora, ma in alternativa.

Il primo comma dell'articolo 14 recita: « Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività ».

Il secondo comma è del seguente tenore: « I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo

VIII LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio ».

Questa norma è prevista nel progetto de' Cocci, mentre è nuova rispetto alla legge Minnocci.

Il terzo comma suona così: « I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consorziale ».

Il sesto e ultimo comma, che esclude i consorzi da alcuni contributi, recita: « I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, né sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa ».

In sostanza, ci troviamo di fronte a tre tipi di agevolazione: alcune, per l'esportazione, erano già previste dalla legge Minnocci; altre, per l'avvio dei consorzi, in gran parte sono impostate anche nel progetto de' Cocci; altre ancora, per questo speciale programma pluriennale di attività, sono stabilite nel testo del Senato ma non nel progetto de' Cocci né nella « legge Minnocci ». Queste ultime, a differenza delle altre, non sono cumulabili, il che vuol dire che si beneficia di queste anziché di tutte le altre possibili agevolazioni contemplate nei precedenti articoli. Le agevolazioni, che sono concesse per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno per un triennio, evidentemente riguardano piccoli consorzi, perché i *plafonds* sono molto più elevati. Prima vi era il limite massimo di 100 milioni di lire, mentre qui si prevedono 50 milioni l'anno per un triennio. Evidentemente l'opzione per questa formula non sarà sempre interessante.

L'articolo 15 reca disposizioni di natura procedurale e nulla innova rispetto alla precedente normativa.

L'articolo 16, che prevede lo stanziamento, recita: « Alla corresponsione dei

contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con lo estero ».

Ritengo che la cifra di 4 miliardi sia molto esigua. Infatti, ho firmato il progetto Sacconi non tanto per alcuni dettagli tecnici quanto per una maggiore rispondenza dello stanziamento. Mi sembra che vi sia sproporzione fra il credito agevolato, che nel nostro paese viene indirizzato a vari settori di intervento e a vari tipi di imprese, e la spesa di 4 miliardi prevista dal provvedimento in discussione. Bisogna considerare che la formula è importante per i risultati che ha ottenuto e che potrà ancora conseguire se, oltre al nord, si muoverà particolarmente il Mezzogiorno d'Italia. Una cifra così scarsa appare sproporzionata, ma dobbiamo considerare che esistono strumenti giuridici per modificare lo stanziamento, e cioè la legge finanziaria.

Evidentemente, non c'è bisogno di far menzione, in una legge normale, del fatto che la « legge finanziaria » può modificare gli stanziamenti, essendo ben noto che essa può farlo: tale richiamo è quindi superfluo. Invece, faccio osservare che per quest'anno il problema non si pone, perché abbiamo da utilizzare i residui della vecchia legge, ed una parte del nuovo anno è già trascorso, ed i 4-5 miliardi diventano, in pratica, il doppio. È estremamente importante che per l'anno venturo questi stanziamenti aumentino e che una tale impostazione divenga prioritaria nel piano triennale, anche se qualcuno sostiene che occorre sostituire le importazioni anziché stimolare le esportazioni.

Ora, non pare che queste due impostazioni siano tra di loro contraddittorie, in quanto una può operare in certi settori e l'altra in altri settori. Certo, l'impostazione della sola sostituzione delle importazioni sarebbe anacronistica, considerando la situazione di dipendenza del nostro paese dall'estero: per quanto si voglia sostituire, non lo si può fare assolutamente

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

in certi campi, per ovvie ragioni, e cioè perché l'Italia non ha tutte queste foreste che occorrono, perché è un paese più abitato che forestato — non è la Svizzera o il Canada o gli Stati Uniti d'America — e non ha, fino ad oggi, il petrolio del Mare del Nord, per cui deve effettuare delle importazioni.

Comunque, la politica della sostituzione non esclude quella della promozione delle esportazioni, in mancanza delle quali non ci potremmo procurare le importazioni. Occorre perciò sottolineare l'esigenza che questi provvedimenti di intervento — che hanno efficacia dal punto di vista del rapporto tra erogazione di fondi e risultati ottenuti (come si può vedere dai dati pubblicati dalla *Federexport*) — siano incentivati con riferimento allo stanziamento.

È difficile trovare un'altra leva per la nostra economia, per tacere sulla rilevanza che già ha sul tessuto della piccola e media impresa.

Il titolo quinto del progetto di legge n. 2384 è innovativo per quanto riguarda le competenze regionali, e assorbe gran parte delle istanze di cui alla proposta di legge Sacconi ed altri. L'articolo 17 stabilisce che si possono costituire società consortili miste. Ricordo che abbiamo due tipi di figure consortili: i consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 1.

Alla lettera *a*) dell'articolo 17 si parla appunto di società consortili miste: mentre, quindi, lì avevamo un'endiadi, qui abbiamo una sola figura. Le società di cui adesso parlo sono quelle di cui all'articolo 2, terzo comma, che fa rinvio all'articolo 17 che stiamo esaminando.

Tale articolo stabilisce che « per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici anche territoriali, ed enti privati di ricerca ed assistenza tecnica ».

L'attività di queste società consortili può riguardare: « *a*) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, non-

ché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate ». Si stabilisce inoltre che, in particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: « acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica; elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi ». Ancora come attività da potersi svolgere da parte di queste società è prevista l'acquisizione di aree nell'ambito di aree industriali attrezzate. Questo era negli scopi anche dei consorzi ordinari, ma una tale possibilità viene inserita tra quelle spettanti ai consorzi misti perché vi erano delle difficoltà di realizzazione pratica per quelli ordinari. La pluralità di momenti attraverso cui passa l'acquisizione di tali aree — contemplati alla lettera *b*) del medesimo articolo 17 — costituisce un elemento di innovazione, e viene a risolvere una serie di questioni che le regioni hanno in rapporto alle piccole e medie imprese artigiane; si definisce anche la competenza regionale nel campo dei consorzi misti tra piccole imprese e imprese di carattere artigianale.

È importante sottolineare che strumenti del genere potranno inserirsi molto bene nella dimensione di imprese che sono abbastanza piccole, ed inoltre che si offre così il modello concettuale in relazione alla ricerca tecnica ed al futuro accorpamento di imprese dei settori di avanguardia. Se da un modello valido per la piccola impresa vorremo passare ad un altro valido per imprese maggiori — come quelle del settore dell'elettronica — non potremo certo servirci direttamente di queste norme, e bisognerà immaginarne altre adeguate alla maggiore dimensione delle imprese; ma qui abbiamo già la prefigurazione di uno schema molto importante, che può consentire di dar vita ad altri consorzi in forme più efficaci di quelle oggi esistenti, con la messa in comune della tecnologia nelle sue varie forme.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

Insomma, con questa normativa si prefirano schemi per la legislazione industriale e per la ricerca.

L'articolo 18 stabilisce le competenze delle regioni nel settore in questione. Esso prescrive, infatti, che « per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera a), della presente legge, le regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili ». Questo è un buon contributo; però a togliere l'entusiasmo viene successivamente stabilito che « il contributo non potrà superare l'importo massimo di 1.300 milioni »; il che vuol dire che in base alle esperienze future si potrà decidere se questi tetti debbono essere modificati.

A questo proposito mi sembra che sia importante sentire le regioni anche per le ripercussioni della legge-quadro sull'artigianato. Comunque, la novità mi sembra positiva per ciò che riguarda l'accrescimento della dotazione finanziaria dei consorzi.

L'articolo 19 riguarda sempre il finanziamento; sommando quanto stabilito dai due articoli si arriva ad un tetto di 600 milioni per consorzio. L'articolo 20 non presenta innovazioni.

L'articolo successivo stabilisce che gli stanziamenti potranno essere aumentati dalla legge finanziaria in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9 (commi primo e quarto); non vi sarebbe necessità di questa norma perché niente vieta che con legge finanziaria si facciano variazioni rispetto a quanto previsto da questo provvedimento. In questo caso si tratta solo di una raccomandazione; non credo però che vi sia bisogno di rimandare tale norma al Senato solo per questa imperfezione formale.

L'articolo 22 riguarda le modalità dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 e ad altre norme *in fieri* (Cassa per il Mezzogiorno).

Con l'articolo 23 si facilita la forma di *leasing* di cui abbiamo preso conoscenza all'articolo 17.

Passando brevemente ad illustrare il testo della proposta di legge Sacconi, va

rilevato come l'articolo 1 rappresenti una norma superata dai fatti. L'articolo 2 viene assorbito dalla normativa che abbiamo illustrato.

LAFORGIA. Per la prima ipotesi di consorzi vi è una competenza aggiuntiva delle regioni ?

PRESIDENTE. Questo è chiaro; ma qui c'era una delega alle regioni, che è cosa diversa. In sede di discussione sui progetti di legge-quadro sull'artigianato sarà bene chiarire questo punto, anche per evitare che leggi ordinarie intervengano restrittivamente sulle competenze delle regioni.

L'articolo 3 fa riferimento alla posizione delle piccole e medie imprese di cui si occupa il CIPI. L'articolo 4 è superato dal nuovo schema dei tassi di riferimento e dei contributi in conto interesse. L'articolo 5, che contempla i nuovi compiti dei consorzi ordinari, è superato dal fatto che questi compiti sono già inclusi nei consorzi misti.

L'articolo 6 che eleva a 1 miliardo e mezzo il limite dei 500 milioni non è superato ma resta compreso nel tema illustrato poco fa riguardo al problema dei futuri finanziamenti in relazione alle somme delle varie leggi che finiranno per convergere su questi consorzi. L'articolo 7 è di carattere procedurale.

L'articolo 8 (assieme al 10 e all'11) potrebbe essere stralciato e successivamente esaminato dalla nostra Commissione. L'articolo 9, che riguarda il limite massimo dei 50 milioni, è assorbito; l'articolo 10 riguarda le competenze regionali; l'articolo 11 è assorbito ma, non essendo prevista la delega, si può stralciare.

L'articolo 12 riguarda la copertura che rientra nella legge finanziaria.

Mi riservo, pertanto, di proporre lo stralcio degli articoli 8, 10 e 11 dal progetto Sacconi. Non credo che l'articolo 6, che eleva il limite di 500 milioni a 1.500 milioni, possa essere stralciato, perché di solito queste norme rientrano nella legge finanziaria. È logico, nel momento in cui si stabilisce il tetto, prevedere lo stanziamento

VIII LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

mento, e viceversa, perché questo è un volano per ripartire i fondi fra i vari consorzi. Sorgeranno problemi sistematici, perché in tale articolo si fa riferimento all'articolo 5 che contiene alcune norme da considerarsi assorbite, come quelle sul risparmio energetico oggetto di un provvedimento all'esame della Commissione.

Concludendo, raccomando alla Commissione di approvare senza modifiche il progetto de' Cocci, salvo quelle di stanziamento da apportare in sede di legge finanziaria, e di stralciare alcuni articoli dal progetto Sacconi, che riguardano le competenze regionali aggiuntive in materia di finanziamento ai consorzi ordinari.

Poiché la relazione è stata molto ampia e il documento di lavoro è stato messo a nostra disposizione solo da pochi giorni, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta in modo che i gruppi abbiano la possibilità di approfondire l'argomento.

LAFORGIA. Lei ha proposto di approvare il progetto de' Cocci senza modifiche e di stralciare alcuni articoli dal progetto Sacconi. Ritengo che in questo modo si metta la Commissione di fronte al dilemma se approvare il provvedimento de' Cocci nell'attuale testo oppure se esaminare le eventuali modifiche nel momento in cui si proporrà lo stralcio.

PRESIDENTE. Lo stralcio vuol dire che quel progetto rimane all'ordine del giorno e che le norme stralciate potranno essere discusse in un secondo momento, mentre tutto il resto si dovrà ritenere assorbito. In questo modo si evita di presentare un altro provvedimento sullo stesso argomento.

LAFORGIA. Questo avverrà nel momento in cui si discuteranno le due proposte.

PRESIDENTE. Prima di passare allo esame degli articoli, la Commissione deciderà se accettare o no la mia proposta di adottare come testo base la proposta di legge n. 2384 e di stralciare, contestualmente, alcuni articoli della proposta di legge n. 1890. Non presenterò emendamenti, però ciascun commissario è libero di proporre modifiche al progetto de' Cocci.

MORO. Vorrei pregare il presidente di portare a nostra conoscenza nella prossima seduta l'ammontare dei residui. Inoltre, per quanto riguarda i consorzi misti, vorrei avere informazioni sulla composizione della componente « ente pubblico ».

PRESIDENTE. In questo momento, non essendo in possesso di documentazioni statistiche, non potrei fare altro che fornire una mia interpretazione del testo, che non stabilisce alcuna particolare composizione. Pertanto, risponderò ai quesiti nella prossima seduta.

BRINI. In relazione all'andamento della discussione, ci riserviamo di chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO